

❑ Interrogazione n. 515

presentata in data 8 luglio 2002

a iniziativa dei Consiglieri Giannotti, Trenta, Ceroni, Grandinetti, Brini, Cesaroni

“Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro. Non possesso dei requisiti previsti dalla l.r. 20/2001 per la dirigenza”

a risposta orale urgente

Premesso:

che con la deliberazione n. 25 dell'8 febbraio 2001, è stata formalizzata, a norma dell'articolo 53 dello Statuto e dell'articolo 38, comma 6, della l.r. 4 novembre 1988, n. 42, come sostituito dall'articolo 12, comma 3, della l.r. 8 agosto 1997, n. 54, l'assunzione a tempo determinato per le esigenze del servizio formazione professionale e problemi del lavoro;

che i requisiti richiesti dalla l.r. 20/2001, articolo 26, comma 3 e articolo 28, comma 3 prevedono, per gli incarichi dirigenziali conferiti ad esterni all'amministrazione regionale, oltre al titolo di laurea, “un'esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali con specifica esperienza maturata in attività attinenti alla posizione da ricoprire”;

che l'esperienza professionale dichiarata (vedi curriculum vitae) concerne la progettazione, la direzione e la didattica realizzata per conto di non precisati centri di formazione professionale e la responsabilità di Presidente dell'Associazione TAMAT Centro Studi Formazione e Ricerca di Perugia;

che tale esperienza professionale viene considerata “quanto meno assimilabile” a quella richiesta dall'articolo 38, comma 2, lettera b3), della l.r. 42/1988, così come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della l.r. 22/1995;

che l'Associazione Tamat non è iscritta al registro imprese e quindi risulta essere associazione senza fini di lucro;

che le associazioni no profit, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 266/1991 prevedono la gratuità delle cariche associative e la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e che nelle organizzazioni di volontariato possono essere assunti dipendenti ma non con qualifiche dirigenziali;

che la carica di Presidente in una associazione no profit è una carica rappresentativa; pertanto il Presidente non può aver lavorato per l'associazione in questione in posizione dirigenziale;

che il dott. risulta abbia operato, nel periodo 1995/2000, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

che l'attività di consulenza, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non è utile per essere equiparata alla funzione dirigenziale, ai sensi delle normative regionali;

Tutto ciò premesso i sottoscritti Consiglieri regionali,

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale per sapere se ritenga di dover disporre una adeguata verifica sulla corrispondenza dei requisiti segnalati dal dott. all'atto dell'assunzione, a quanto richiesto dalla legge ed in particolare, per conoscere i criteri in base ai quali è stata riscontrata “assimilabile” ai fini del possesso dell'esperienza professionale quinquennale di dirigente, l'attività esercitata, per il periodo 1995/2000, relativa alla progettazione, direzione e didattica per conto di centri di formazione professionale o la responsabilità esercitata di Presidente del TAMAT.

I sottoscritti intendono inoltre conoscere:

- 1) la natura e la durata degli incarichi di progettazione, direzione e didattica e gli Enti per i quali sono stati svolti;
- 2) se il dirigente di una “struttura privata” (Associazione no profit) debba essere considerato il direttore o il Presidente;
- 3) se un consulente che ha operato attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ha titolo per diventare dirigente, ai sensi della l.r. 20/2001 e aveva titolo per diventarlo ai sensi della l.r. 42/1988.

I sottoscritti chiedono infine di sapere se il Presidente intende, alla luce delle considerazioni su esposte che, se confermate, ipotizzerebbero una violazione di legge, riconfermare, nel momento dell'attuazione del riassetto organizzativo dell'Ente Regione, il suddetto dirigente.